

Testo vigente	Testo modificato
<p>Art. 4 comma 4: Per le occupazioni di mercato non è richiesto il pagamento del canone per somme inferiori ad € 7,00.</p> <p>Art. 5: <ol style="list-style-type: none"> 1. <i>omissis</i> 2. <i>omissis</i> 3. <i>omissis</i> 4. <i>omissis</i> <p>5. Per le occupazioni di mercato giornaliere di cui ai precedenti commi da 2 a 4 non si applica la riduzione del 50% prevista dall'art. 57 comma 1 lett. e) del Regolamento sul canone patrimoniale di concessione, autorizzazione o esposizione pubblicitaria approvato.</p> <p>Art. 6:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Il canone per il periodo di occupazione dell'anno di riferimento dovuto dal titolare di una concessione con posteggio fisso deve essere corrisposto in un'unica soluzione. Qualora l'importo dovuto sia superiore a euro 250,00, è consentito il versamento in due rate di pari importo scadenti il 30/09 . 2. <i>omissis</i> 3. <i>omissis</i> 4. Per le annualità successive a quella del rilascio della concessione/autorizzazione il versamento del canone va effettuato entro il 30 aprile di ogni anno, ovvero entro le scadenze delle rate di cui al comma 1. </p>	<p>Art. 4 comma 4: Per le occupazioni di mercato non è richiesto il pagamento del canone per somme inferiori ad € 5,00.</p> <p>Art. 5: <ol style="list-style-type: none"> 1. <i>omissis</i> 2. <i>omissis</i> 3. <i>omissis</i> 4. <i>omissis</i> <p>4-bis. Per le occupazioni realizzate in occasione dei mercati settimanali, stagionali o mensili effettuate dagli operatori commerciali non titolari di posto fisso (spuntisti), si applica per ogni giorno di occupazione l'importo fisso determinato dalla Giunta Comunale, indipendentemente dalla durata e delle effettive dimensioni del posteggio.</p> <p>5. Per le occupazioni di mercato giornaliere di cui ai precedenti commi da 2 a 4-bis non si applica la riduzione del 50% prevista dall'art. 57 comma 1 lett. e) del Regolamento sul canone patrimoniale di concessione, autorizzazione o esposizione pubblicitaria approvato.</p> <p>Art. 6:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Il canone per il periodo di occupazione dell'anno di riferimento dovuto dal titolare di una concessione con posteggio fisso deve essere corrisposto in un'unica soluzione. Qualora l'importo dovuto sia superiore a euro 250,00, è consentito il versamento in quattro rate di pari importo scadenti il 31/01, il 30/04, il 31/07 e il 31/10. 2. <i>omissis</i> 3. <i>omissis</i> 4. Per le annualità successive a quella del rilascio della concessione/autorizzazione il versamento del canone va effettuato entro il 31 gennaio di ogni anno, ovvero entro le scadenze delle rate di cui al comma 1. </p>

<p>5. <i>omissis</i></p> <p>6. <i>omissis</i></p>	<p>5. <i>omissis</i></p> <p>6. <i>omissis</i></p> <p>7. In deroga a quanto stabilito dal precedente comma, il Comune si riserva la possibilità di recuperare gli importi non versati, anche cumulativamente e senza applicazione della sanzione per omesso versamento e degli interessi legali, attraverso l'invio di appositi avvisi di scadenza.</p> <p>8. Il mancato versamento del Canone entro il termine predetto è soggetto a sanzione per omesso versamento di cui agli articoli successivi ed è causa ostativa a ulteriori occupazioni fino ad avvenuta regolarizzazione. Qualora il Comune si fosse avvalso della possibilità di cui al comma 7 del presente articolo, nel periodo antecedente la data di scadenza indicata nell'avviso di pagamento è comunque ammessa l'assegnazione di posteggi non occupati.</p> <p>9. In caso di omesso versamento del canone si applicano le sanzioni amministrative pecuniarie di cui agli articoli successivi; la richiesta di versamento delle somme dovute avviene mediante notifica di apposito avviso, nei modi e termini di cui all'art. 1, comma 792, Legge 160 del 27-12-2019.</p>
<p>Art. 10 comma 1:</p> <p>1. L'omesso versamento del canone alla scadenza stabilita, comporta, l'applicazione di una sanzione amministrativa pecuniaria pari all'importo dovuto e non versato a titolo di canone. La richiesta di versamento delle somme dovute, avviene mediante notifica di apposito avviso nei modi e termini di cui all'art. 1, comma 792, Legge 160 del 27-12-2019.</p>	<p>Art. 10 comma 1:</p> <p>1. L'omesso versamento del canone alla scadenza stabilita, comporta, l'applicazione di una sanzione amministrativa pecuniaria pari al 30% dell'importo dovuto a titolo di canone con un minimo di € 25,00 ed un massimo di € 500,00 ai sensi dell'art. 7 bis del D.Lgs. 267/2000. La richiesta di versamento delle somme dovute, avviene mediante notifica di apposito avviso nei modi e termini di cui all'art. 1, comma 792, Legge 160 del 27-12-2019.</p>